

## Art. 1 - Oggetto ed importo a base d'asta

L'Azienda Ospedaliera intende affidare, **per un periodo di 4 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 mesi**, fatto salvo recesso anticipato in caso di attivazione delle graduatorie regionali e/o aziendali, per analogo profilo, il Servizio relativo alla fornitura di personale in somministrazione : **15 Operatori Socio Sanitari (OSS)** da destinare alle varie Strutture di questa Azienda Ospedaliera.

L'Agenzia per il lavoro sarà individuata al termine della presente procedura esperita ai sensi dell'art. 71, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Importo a base di gara per la durata comprensiva di rinnovo è € 344.197,00 di cui :

- ✓ Costo del lavoro € 336.000,00
- ✓ aggio di agenzia € 8.197,00 oltre IVA

Importo a base di gara per la durata di 4 mesi è € 172.098,50 di cui :

- ✓ Costo del lavoro € 168.000,00 non soggetto a ribasso
- ✓ Importo a base d'asta è pari all'importo presunto aggio di agenzia € 4.098,50 oltre IVA soggetto a ribasso

Il servizio in argomento, comprendente la ricerca, formazione, selezione, la gestione e sostituzione del personale somministrato, dovrà essere effettuato secondo le norme di seguito indicate.

## Art. 2 - Dati generali di riferimento

Ai lavoratori somministrati dovrà essere riconosciuto quale trattamento economico il costo orario derivante dal vigente contratto collettivo del comparto del Servizio Sanitario Nazionale ( CCNL 2022-24).

Le diverse indennità, se dovute, devono essere conformi e rispettose al citato CCNL

Sono inclusi nel margine d'agenzia, omnicomprensivo e remunerativo del servizio reso, i costi relativi alle altre assenze effettuate dai prestatori di lavoro (malattie, infortuni, maternità, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc...).

Le festività soppresse contrattualmente previste e quelle cadenti di domenica, saranno fatturate con apposita voce, al costo orario del livello contrattuale applicato, sulle quali non verrà aggiunto il margine d'agenzia offerto e fermo restando l'importo contrattuale aggiudicato.

In caso di aumenti delle retribuzioni dovuti a rinnovi contrattuali o ad altre disposizioni di legge/regolamento, che si dovessero verificare nel corso di vigenza contrattuale, gli stessi saranno a carico dell'Azienda Ospedaliera, fermo restando il margine d'agenzia orario offerto e l'importo contrattuale aggiudicato.

**Nel caso in cui, l'Agenzia affidataria, nel corso di vigenza contrattuale, benefici di riduzioni contributive correlate allo status dei lavoratori o alla tipologia contrattuale impiegata per la**

**somministrazione di personale all’Azienda Ospedaliera, il costo orario del lavoro sarà ricalcolato dall’Agenzia in diminuzione, fermo restando il margine d’agenzia offerto.**

**Gli eventuali benefici che possono determinare riduzione del costo del lavoro derivanti da incentivi correlati allo status (disoccupazione lunga durata, mobilità, etc) dovranno essere interamente restituiti dall’Agenzia Affidataria all’Azienda Ospedaliera, attraverso apposito documento contabile (nota di credito) entro 30 giorni dall’emissione dell’ultima fattura in caso di cessazione del servizio. Il suddetto beneficio dovrà essere effettivamente goduto dall’Agenzia Affidataria e la relativa restituzione avrà termine con la scadenza dell’ultimo esonero contributivo goduto in capo al personale effettivamente utilizzato dall’Azienda Ospedaliera.**

### **Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio**

Il servizio in oggetto dovrà essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

I lavoratori somministrati dovranno essere in possesso dell’idoneità fisica piena ed assoluta propria delle mansioni cui saranno assegnati. Le visite preassuntive, in fase preventiva, sono a carico dell’Azienda ospedaliera.

La formazione generale (4 ore) e la formazione specifica (12 ore), in materia di salute e sicurezza è a carico dell’Agenzia affidataria.

Ai lavoratori somministrati adibiti alle attività di cui al profilo di OSS saranno applicate le disposizioni di cui ai CCNL vigente – del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale.

L’articolazione della prestazione sarà comunicata settimanalmente con le procedure ed i sistemi in uso presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria.

Nello svolgimento dell’attività lavorativa i lavoratori somministrati dovranno conoscere e attenersi alle procedure e alle modalità operative in uso presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.

L’eventuale ricorso ad ore di lavoro supplementare sarà di volta in volta concordato tra l’Agenzia di somministrazione e l’Azienda Ospedaliera S. Maria, in tal caso sarà corrisposta la maggiorazione prevista per il tempo supplementare fermo restando il margine d’agenzia offerto.

### **Art. 4 - Periodo di prova e sostituzione del personale**

Il lavoratore somministrato, sarà sottoposto ad un periodo di prova come stabilito nel contratto Collettivo. L’Agenzia affidataria sarà tenuta, nel termine di 3 giorni dalla comunicazione da parte dell’Azienda Ospedaliera, a provvedere alla sostituzione con altro idoneo lavoratore sia in caso di mancato superamento del periodo di prova cui è stato sottoposto il lavoratore somministrato sia in ogni caso di impossibilità per il lavoratore di fornire la prestazione richiesta.

Nel corso di vigenza contrattuale, qualora le prestazioni lavorative del lavoratore somministrato non risultino più adeguate e siano anche causa di disservizi, l’Azienda Ospedaliera potrà chiederne motivatamente la sostituzione senza che l’Agenzia di somministrazione possa rifiutarsi.

In tal caso l’Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione negli stessi termini di cui sopra.

Le assenze del personale oggetto di somministrazione dovute alla fruizione di ferie e permessi dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione SITRO di questa Azienda Ospedaliera e saranno oggetto di sostituzione da parte dell’Agenzia, per tutto il periodo di riferimento, fatta salva l’espressa richiesta dell’Azienda Ospedaliera di non sostituzione.

Per le assenze dovute a malattia ovvero ad infortunio di durata complessiva (risultante da certificazione medica) superiore a giorni 3, l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore somministrato che dovrà essere sostituito entro 3 giorni.

#### **Art.5- Obblighi dell’Agenzia affidataria**

L’Agenzia affidataria si obbliga a:

- qualora siano presenti analoghi contratti vigenti presso l’Azienda Ospedaliera l’affidatario dovrà provvedere al riassorbimento del personale;
- mettere a disposizione dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, il curriculum del lavoratore individuato per la somministrazione, prima della presa di servizio;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni lavoratore somministrato;
- provvedere ad effettuare le sostituzioni previste al precedente articolo, entro 1 giorni dalla richiesta scritta da parte dell’Azienda Ospedaliera;
- provvedere direttamente al pagamento ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;
- trasmettere all’Azienda Ospedaliera, all’atto della stipula, copia del contratto individuale tra l’Agenzia e il lavoratore somministrato, anche ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata dall’art. 35 comma 2 del D. Lgs. 81/2015;
- trasmettere all’Azienda Ospedaliera, copia della prima e dell’ultima busta paga corrisposta al lavoratore somministrato al fine dell’accertamento della regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall’Agenzia ed in ogni caso fornire a richiesta copia delle altre buste paga elaborate e delle contribuzioni versate per ogni singolo somministrato;
- rispettare tutti gli obblighi relativi all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR 1124 del 1965;
- fornire i prospetti di variazione del costo del lavoro in funzione delle variazioni derivanti dall’applicazione dei rinnovi del CCNL.

#### **Art. 6 - Penali e risoluzione contrattuale**

In caso di inosservanza delle norme contrattuali, l’Azienda provvederà previa contestazione per iscritto tramite raccomandata RR, dell’addebito all’Agenzia affidataria e rigetto delle eventuali giustificazioni, che dovranno essere prodotte entro 3 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, l’Azienda Ospedaliera S.Maria si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:

- per ritardo, non imputabile a causa di forza maggiore o di caso fortuito della messa a disposizione del lavoratore, una penale di € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quelli previsti ai precedenti articoli;
- per ritardo nella sostituzione del personale somministrato ove dovuta, penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quelli previsti ai precedenti articoli;

- mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativo e antinfortunistico nei confronti dei lavoratori somministrati, penale di € 200,00 per la prima infrazione, per singolo lavoratore; la seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In considerazione della particolare importanza del servizio richiesto, è fatto divieto all'Agenzia affidataria di interrompere e/o sospendere il servizio con propria decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con l'Azienda Ospedaliera.

L'illegittima sospensione e/o interruzione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto che sarà stipulato tra l'Azienda Ospedaliera e l'Agenzia affidataria. In tale ipotesi resteranno a carico dell'Agenzia affidataria tutti gli oneri e danni conseguenti e derivanti da tale risoluzione.

Le penali eventualmente applicate saranno oggetto di apposita fatturazione da parte dell'Azienda Ospedaliera.

### **Art. 7 - Controlli sul Servizio – Fatturazione – Pagamenti**

L'Agenzia provvederà alla fatturazione delle ore effettivamente prestate dai lavoratori somministrati, per ciascun singolo lavoratore, con indicazione: del nominativo, del periodo di retribuzione di riferimento, delle ore di lavoro effettivamente prestate, dell'importo di eventuali ore di lavoro straordinario preventivamente concordate, del compenso dell'Agenzia e dell'imponibile IVA.

La fatturazione delle suddette singole prestazioni sarà effettuata sulla base del prezzo orario complessivo derivante dall'applicazione del CCNL applicato, per le ore effettivamente lavorate, del compenso dell'Agenzia maggiorato dell'Iva (margine di agenzia).

Il prezzo orario complessivo si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dal CCNL di riferimento. Nel caso in cui, l'Agenzia affidataria, nel corso di vigenza contrattuale, benefici di riduzioni contributive correlate allo status dei lavoratori o alla tipologia contrattuale impiegata per la somministrazione di personale all'Azienda Ospedaliera, il costo orario del lavoro sarà ricalcolato dall'Agenzia in diminuzione, fermo restando il margine d'agenzia offerto.

Le festività saranno fatturate con apposita voce al costo orario al netto del margine d'agenzia.

I pagamenti saranno effettuati dall'Azienda Ospedaliera, dopo aver effettuato il riscontro delle ore fatturate dall'Agenzia, tramite le timbrature di rilevamento delle presenze vistate dal referente di questa Azienda Ospedaliera (DEC e Assistente al DEC).

Il pagamento avverrà, su presentazione delle fatture con frequenza mensile, entro il termine di 60 giorni dal loro ricevimento, previo il riscontro di cui sopra e previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

In caso di mancata richiesta di somministrazione nessun corrispettivo sarà dovuto.

### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.**

Ai sensi dei commi 1, 7 e 8 dell'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., con l'affidamento del servizio in oggetto, l'Agenzia affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento di cui trattasi, previsti dallo stesso art.3. A tal fine l'Agenzia affidataria

comunicherà i dati relativi al “conto dedicato” sul quale l’Azienda Ospedaliera S.Maria effettuerà i pagamenti tramite lo strumento del bonifico bancario come richiesto dal comma 1 del suddetto art. 3, nonché quelli relative ai dati di chi è delegato ad operare sullo stesso.

Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Azienda Ospedaliera S.Maria riporterà negli ordinativi di pagamento il CIG relativo alla gara in oggetto.

Qualora l’Agenzia affidataria non assolva agli obblighi previsti dal suddetto art. 3, il contratto di appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010.

#### **Art. 9 - Polizza assicurativa**

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale somministrato durante l’esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L’Agenzia affidataria è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto. A tale riguardo l’Agenzia affidataria dovrà essere provvista di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale avente le seguenti caratteristiche:

- polizza RCT a copertura di danni arrecati all’Azienda Ospedaliera con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (duemilioni/00) per sinistro;
- la copertura esente da franchigia.
- devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera S.Maria
- la polizza dovrà prevedere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti dell’ Azienda Ospedaliera a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 C.C. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l’Azienda Ospedaliera ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **Art.10- Divieto di cessione e subappalto**

Il subappalto è ammesso con le modalità di cui al D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

#### **Art. 11 - Divieto di sospendere il servizio**

L’ Agenzia affidataria del servizio non potrà in nessun caso sospendere il servizio con propria decisione unilaterale, neanche quando siano in atto controversie con l’Azienda Ospedaliera.

La sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Agenzia affidataria costituirà grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto, qualora l’Agenzia, dopo la diffida a riprendere il servizio entro il termine intimato dall’ Azienda Ospedaliera anche a mezzo fax, non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell’Agenzia tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

#### **Art. 12 - Risoluzione del contratto**

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, anche in caso di gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a formale diffida inoltrata dall’Azienda Ospedaliera.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento l’Agenzia affidataria è tenuta, se richiesto, a prestare il servizio, per il tempo strettamente necessario alla svolgimento del procedimento di gara per l’affidamento ad altro soggetto.

### Art. 13 - Aggiudicazione

Il Servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2016 e s.m.i., il criterio **dell’offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti parametri ed elementi di valutazione:

- A) Punti max **70 qualità**
- B) Punti max **30 prezzo**.

\*\*\*\*\*

#### A) OFFERTA TECNICA : max punti 70

Il giudizio qualitativo sarà espresso dalla Comm.ne giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 36/2023 e s.m.i. **applicando, i criteri di valutazione di seguito indicati:**

- 1. Criteri, metodi di selezione e reclutamento del personale con descrizione dei processi organizzativi.** Termini di gestione del servizio, quali tempi di reclutamento e sostituzione del personale, fermo restando quanto previsto nel Capitolato Speciale di Fornitura. **MAX PUNTI 20**
- 2. Progetti formativi per il personale,** senza oneri ulteriori per l’Azienda Ospedaliera; **MAX 20 PUNTI**
- 3. Modalità di gestione dei rapporti con l’Azienda Ospedaliera con descrizione di tutte le procedure adottate al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio del servizio svolto** ivi inclusa la corretta gestione delle paghe e degli adempimenti contributivi e fiscali correlati a ciascun somministrato **MAX 20 PUNTI**
- 4. Proposte migliorative:** saranno valutati eventuali servizi aggiuntivi proposti; **MAX 10 PUNTI**

Per ciascun elemento di valutazione qualitativa sopra indicato il coefficiente della prestazione offerta “Ci”, variabile tra zero ed uno, verrà attribuito discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice, seguendo i seguenti parametri di giudizio:

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>
eccellente	1,00
ottimo	0,8
buono	0,6
discreto	0,4

sufficiente	0,2
insufficiente	0,0

**Riparametrazione**

Una volta terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti **per ciascun elemento di valutazione qualitativa di cui ai punti 1,2,3,4 qualora** nessuna offerta abbia ottenuto il massimo coefficiente 1, si procederà a riportare ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando in maniera decrescente gli altri.

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione qualitativa di cui ai citati punti.

**Non verranno prese in considerazione per il proseguo della gara le offerte che non abbiano totalizzato almeno un punteggio di qualità pari a 36/70 .**

**Riparametrazione totale**

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo assegnato agli stessi (70 punti), è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

**B) OFFERTA ECONOMICA: max punti 30**

La successiva attribuzione dei punteggi relativi al parametro PREZZO – limitatamente ai concorrenti le cui offerte tecniche saranno state ritenute ammissibili - sarà effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo (generata dal sistema di calcolo della piattaforma digitale Net4market mediante formula sotto indicata:

$$Pe(i) = 30 \times (Ri/Rmax)$$

Ove  $Pe(i)$  = punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta

$Ri$ =ribasso offerto dal concorrente iesimo

$Rmax$ =ribasso dell'offerta più conveniente

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo di 30 attribuito al prezzo.

**N.B.:** La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa.

L'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà individuata a favore della ditta che avrà realizzato il punteggio totale più elevato ( punteggio qualità + punteggio prezzo) .

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'articolo 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

#### **Articolo 14 Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Si precisa che l'operatore economico aggiudicatario della procedura verrà nominato quale responsabile esterno del trattamento dati, così come disposto dall'art. 28 GDPR, al quale integralmente si rinvia.

S.C. ECONOMATO PROVVEDITORATO  
IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Cinzia Angione